

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANZI, DE LUCA Michele, PIZZINATO, BATTAFARANO, PELELLA, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MARCHETTI, LORETO, DE GUIDI, BUCCIARELLI, TAPPARO e BEDIN

(V. Stampato n. 215)

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica il 1° ottobre 1997

(V. Stampato Camera n. 4201)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 dicembre 1998

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi e 800 milioni per l'anno 1997, in lire 3 miliardi e 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 3 miliardi e 800 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36)

Identico

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire **3.300 milioni** per l'anno **1998**, in lire **3.800 milioni** per l'anno **1999** e in lire **5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000**, si provvede, **per gli anni 1998 e 1999**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 «Occupazione» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi e 200 milioni per l'anno 2000, in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 5 miliardi e 200 milioni per gli anni 2002 e 2003 e in lire 5 miliardi e 100 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Soppresso

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

